



## REGOLAMENTO INTERNO DELLE RESIDENZE

### Premesse

1. Il Santa Chiara è polo di alta qualificazione dell'Università degli Studi di Siena con l'obiettivo di preparare i giovani e le giovani alla ricerca potenziando l'internazionalizzazione, curando la loro preparazione culturale attraverso la qualificazione delle Scuole di Dottorato di Ricerca e lo sviluppo di Programmi formativi multidisciplinari.
2. Il Santa Chiara, in conformità ai principi affermati a livello internazionale da ultimo dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, esclude qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. La Scuola intende offrire pari opportunità ai propri utenti nell'accesso alle proprie strutture.

### Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Per l'utilizzo delle strutture residenziali della Scuola Superiore (Collegio e Refugio), nonché per la vita comunitaria all'interno delle stesse, gli assegnatari e gli eventuali ospiti sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni di legge relative agli obblighi dell'assegnatario, di quanto disposto dal presente Regolamento, oltre che delle fondamentali regole della buona convivenza.

### Art. 2 - Destinatari dei servizi abitativi

1. I servizi abitativi sono destinati in particolare agli studenti vincitori di concorso di ammissione alle scuole di dottorato di ricerca, ai docenti e ai *visiting professor*, ai *visiting student*, ad esterni in occasione di attività conto terzi, agli ospiti delle strutture universitarie in occasione di servizi ad esse resi, oltre che alle ulteriori figure individuate dalla Scuola Superiore Santa Chiara.
2. I dottorandi e le figure ad essi equiparate (*borsisti post-doc*, assegnisti e *visiting student*) che conservano il proprio alloggio per un periodo superiore a un mese, sia iscritti che non iscritti, sono considerati "residenti". L'assemblea dei residenti può eleggere propri rappresentanti, in numero di massimo due per ogni struttura (Collegio e Refugio), per attivare il contraddittorio sia con la Scuola Superiore che con l'Amministrazione Universitaria. I rappresentanti dei residenti possono chiedere di assistere alle riunioni del Consiglio e della Giunta e possono presentare proprie istanze e proposte. Essi svolgono tale funzione fino al termine del loro contratto di assegnazione dell'alloggio.

### Art. 3 - Ammissione dei dottorandi

1. Gli alloggi riservati ai dottorandi vengono assegnati prioritariamente agli iscritti al primo anno di corso delle Scuole di Dottorato di Ricerca afferenti al Santa Chiara; agli iscritti alle Scuole di Dottorato di Ricerca non afferenti sarà possibile attribuire alloggi solo se rimanenti al termine della procedura.
2. Le assegnazioni dovranno seguire un criterio di equa ripartizione dei posti tra le Aree scientifiche. Nel caso di esaurimento della graduatoria di un'Area, i posti verranno assegnati alle altre Aree.
3. A cura dell'Amministrazione viene stilata una graduatoria per ciascuna Area che tiene conto dei seguenti criteri di preferenza:

- a) provenienza: priorità agli stranieri e poi agli italiani in considerazione della distanza da Siena;
- b) merito nell'esame di ammissione.

Al criterio di provenienza viene applicato il seguente punteggio:

Distanza in Km	Punti
Paesi stranieri	100
> 1000 e isole	50
Da 901 a 1000	45
Da 801 a 900	40
Da 701 a 800	35
Da 601 a 700	30
Da 501 a 600	25
Da 401 a 500	20
Da 301 a 400	15
Da 201 a 300	10
Da 101 a 200	5
Da 0 a 100	0

Il criterio di merito viene applicato in base alla posizione del candidato nella graduatoria di ammissione alla Scuola di Dottorato, secondo il seguente punteggio:

Posizione	Punti
1	100
2	95
3	90
4	85
5	80
6	75
7	70
8	65
9	60
10	55
11	50
12	45
13	40
14	35
15	30
16	25
17	20
18	15
19	10
20	5
da 21 in poi	0

4. I dottorandi aventi residenza in Toscana non sono di norma ammessi, se non per periodi temporanei.
5. I posti per gli iscritti agli anni successivi al primo delle Scuole di Dottorato afferenti alla Scuola Superiore vengono assegnati in presenza di specifica richiesta del Direttore della Scuola di Dottorato con l'indicazione del periodo di permanenza, fino ad esaurimento dei posti disponibili per residenti.

#### **Art. 4 - Gli spazi comuni**

1. Per spazi comuni si intendono le seguenti zone delle Residenze:
  - a) le sale studio;
  - b) le sale computer;
  - c) le sale ristorante;
  - d) le cucine poste al primo e al secondo piano del Collegio;
  - e) le sale televisione (tea room);
  - f) i depositi;
  - g) i giardini.

#### **Art. 5 - Obblighi dell'assegnatario**

1. L'assegnatario prende in consegna l'alloggio ed i relativi arredi, indipendentemente dalla durata del soggiorno, ed è responsabile della loro buona conservazione: è tenuto ad utilizzarli in maniera conforme al loro uso normale e alle prescrizioni dell'Amministrazione, pena il risarcimento degli eventuali danni provocati.

2. Nel caso di alloggio a più letti la responsabilità per i danni arrecati ricadrà in solido sugli occupanti qualora non vi sia una chiara assunzione di responsabilità o prove evidenti di responsabilità individuale.

3. In caso di danneggiamento di strutture, apparecchiature, arredi o altri beni presenti negli spazi comuni, qualora non sia possibile individuare l'autore del fatto, saranno considerati responsabili in solido tutti coloro che avevano la possibilità di utilizzare il bene danneggiato.

#### **Art. 6 - Divieti**

1. L'assegnatario non deve tenere comportamenti che contrastino con norme di legge, con l'ordine pubblico o con il buon costume o che comunque impediscano la buona convivenza nelle residenze. In particolare, è fatto divieto di:

- a) fumare in tutti i locali, comprese le camere;
- b) detenere armi di ogni genere, materiali esplosivi e sostanze stupefacenti;
- c) organizzare giochi d'azzardo;
- d) tenere animali di qualsiasi genere nei locali e nelle aree esterne ad esso;
- e) arrecare fastidio agli altri assegnatari, in particolare con rumori dalle ore 23.00 alle ore 8.00;
- f) collocare sui terrazzi e sui davanzali qualsiasi oggetto che possa costituire pericolo per l'incolumità dei passanti;
- g) gettare nei condotti di scarico materiali che possano otturare le tubazioni;
- h) manomettere l'impianto elettrico;
- i) utilizzare prese multiple, stufe e fornelli od altro, se non previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione;
- j) procedere a spostamento, smontaggio, modifica o altro, degli arredi;
- k) collocare stendibiancheria o altri strumenti per l'asciugatura del bucato in luoghi diversi da quelli indicati dall'Amministrazione o, comunque, in modo da recare intralcio al passaggio;
- l) appendere quadri, poster e quant'altro di tale genere, utilizzando chiodi, viti, scotch o altri materiali che possano rovinare le superfici murarie;
- m) scrivere o insudiciare in modo permanente tavoli, altri arredi e superfici di camere e spazi comuni;
- n) aggiungere posti letto nelle camere, ancorché a carattere provvisorio;
- o) ospitare nelle camere persone non autorizzate dall'Amministrazione o, comunque, in violazione di quanto previsto dall'art. 8;
- p) lasciare effetti personali o bagagli nelle camere o negli spazi comuni dopo la conclusione del contratto. In caso di allontanamento temporaneo dalle strutture, la Scuola non potrà accettare in deposito bagagli o altri oggetti di proprietà degli utenti.

2. L'assegnatario che contravviene ai divieti di cui al comma 1 può essere richiamato, sospeso o dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio, su decisione della Scuola Superiore che valuta discrezionalmente la gravità della trasgressione.

#### **Art. 7 - Regole di comportamento**

1. L'assegnatario è tenuto altresì a:

- a) dare comunicazione all'Amministrazione delle assenze prolungate oltre le 24 ore e, in tali casi, consegnare le chiavi;
- b) favorire l'accesso del personale incaricato di effettuare la periodica pulizia degli alloggi, tenendo i propri oggetti personali in ordine e riposti negli armadi;
- c) contribuire alla buona conservazione degli spazi comuni (cucine al primo e secondo piano, sala da studio, sala computer, giardino) destinati ad attività ricreative, culturali e formative;
- d) segnalare puntualmente all'Amministrazione eventuali guasti o il cattivo funzionamento di quanto in dotazione nonché degli impianti e delle attrezzature in comune;
- e) denunciare tempestivamente le eventuali malattie. In presenza di particolari patologie, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'assegnazione dell'alloggio fino alla completa guarigione dell'assegnatario;
- f) provvedere con regolarità al pagamento della retta e delle eventuali altre spese.

2. L'uso delle cucine comporta l'obbligo per gli utenti di provvedere alla pulizia delle stesse e alla raccolta dei rifiuti. In caso di violazione di tale obbligo l'Amministrazione può, discrezionalmente, vietare l'uso delle cucine.

3. Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire attraverso i contenitori per la raccolta differenziata presenti all'interno della struttura. I rifiuti indifferenziati, invece, devono essere portati dagli utenti all'esterno delle Residenze entro le ore 8.30 del mattino. In ogni caso è vietato abbandonare rifiuti, ancorché in sacchi o contenitori, nei corridoi o negli spazi comuni.

4. Eventuali reclami relativi alla qualità o alle modalità di erogazione dei servizi, oltre che eventuali messaggi e suggerimenti dovranno essere presentati all'Amministrazione attraverso un messaggio di posta elettronica o tramite la Segreteria e non direttamente al personale addetto.

5. Attraverso le medesime modalità previste nel comma precedente dovranno essere segnalate particolari esigenze alimentari o di altro genere: l'Amministrazione si riserva di soddisfare tali richieste compatibilmente con l'organizzazione e l'erogazione dei servizi verso le generalità degli utenti. Nel caso in cui si tratti di esigenze dipendenti da problemi di salute, queste dovranno essere corredate da idonea documentazione medica.

#### **Art. 8 - Utilizzo del posto alloggio**

1. Il posto alloggio, gli arredi e le attrezzature sono attribuiti in via esclusiva all'assegnatario che non può, neanche temporaneamente, cederli a terzi.

#### **Art. 9 - Oneri dell'Amministrazione**

1. Spetta all'Amministrazione provvedere, a propria totale discrezione:

- a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ;
- b) alla riparazione delle apparecchiature di proprietà dell'Amministrazione, purché tale esigenza sia conseguenza di usura o danno derivante dal normale utilizzo delle stesse;
- c) alla pulizia degli ambienti comuni (scale, servizi e locali di uso comune) ;
- d) alla pulizia settimanale delle camere assegnate;
- e) al lavaggio settimanale della biancheria da letto fornita in dotazione;
- f) ai servizi di ristorazione attivati.

#### **Art. 10 - Servizio di ristorazione**

1. Il servizio di ristorazione serale è attivato di norma nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 giugno. Esso è sospeso in concomitanza con le festività nazionali, durante il periodo estivo e nei casi in cui l'Amministrazione ne ravvisi la necessità.
2. In nessun caso i pasti non consumati potranno essere rimborsati, neanche in caso di sospensione del servizio, né è obbligo della Scuola Superiore fornire buoni sostitutivi.

#### **Art. 11 - Ricevimento di ospiti**

1. L'assegnatario può ricevere ospiti purché ciò non arrechi disturbo agli altri assegnatari e avvenga nel rispetto delle regole fissate dall'Amministrazione; egli sarà responsabile dei danni eventualmente arrecati dagli ospiti.
2. L'orario d'ingresso e di uscita degli ospiti è stabilito dall'Amministrazione.
3. Nel caso di pernottamento, da convenirsi con l'Amministrazione, l'ospite dovrà essere registrato previa esibizione alla portineria di un documento d'identità.
4. Le tariffe di soggiorno degli ospiti sono determinate dall'Amministrazione.
5. Gli ospiti possono usufruire degli spazi comuni.

#### **Art. 12 - Chiusura estiva**

1. Durante il periodo di chiusura estiva delle Residenze (30 giugno - 30 settembre) l'assegnatario deve provvedere a liberare la stanza dagli effetti personali. Non possono essere lasciati oggetti privati nelle camere o negli spazi comuni.
2. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, i dottorandi potranno chiedere di essere ospitati presso le Residenze, in regime di foresteria, anche nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del docente di riferimento che attesti l'effettiva necessità didattica.
3. La Scuola Superiore potrà accogliere gli ospiti che ne abbiano fatto richiesta, a propria totale discrezione, in relazione alla sussistenza di camere disponibili, alle necessità manutentive, ai periodi di chiusura delle Residenze e di ferie dei dipendenti e, comunque alle seguenti condizioni:
  - a) le richieste saranno accolte in ordine di presentazione;
  - b) il corrispettivo per la permanenza durante il periodo estivo sarà costituito da tariffe settimanali di ammontare pari a  $\frac{1}{4}$  della retta mensile che i dottorandi corrispondono nel periodo invernale;
  - c) il pagamento dovrà coprire l'intera settimana, anche se il soggiorno del dottorando dovesse interrompersi prima della fine della stessa, e che per "settimana" si intendono i periodi di sette giorni che hanno inizio il giorno corrispondente al primo giorno del mese;
  - d) l'Amministrazione potrà decidere di alloggiare i dottorandi in camere diverse, anche per tipologia, da quelle assegnate durante il periodo invernale, utilizzando anche le altre strutture della Scuola, fermo restando che nel caso in cui il dottorando che ha in precedenza utilizzato una stanza singola debba trasferirsi in una doppia, la tariffa applicata cambierà di conseguenza;
  - e) in tale periodo non sarà possibile erogare pasti e non sarà concesso l'uso delle cucine ai piani.

#### **Art. 13 - Durata dei contratti e rinnovo dell'alloggio per gli anni successivi al primo**

1. Ai dottorandi iscritti al primo anno è assegnato un alloggio per il periodo che va dal 1° ottobre al 30 giugno, facendo salva la possibilità di chiedere un posticipo del termine iniziale o una proroga di quello finale per ragioni connesse alle attività di dottorato.

2. Ai dottorandi che si allontanano senza darne comunicazione, la Scuola si riserva di comminare una penale che potrebbe essere pari al periodo di assenza non giustificata.
3. I dottorandi iscritti agli anni successivi al primo, al momento della richiesta di alloggio, devono specificare il periodo in cui soggiogneranno presso le strutture della Scuola. Nel caso in cui un dottorando lasci l'alloggio prima di quanto dichiarato, gli sarà applicata la penale consistente nell'obbligo di pagare il corrispettivo per tutto il periodo indicato al momento della sottoscrizione del contratto. L'Amministrazione potrà ridurre tale sanzione nel caso in cui il dottorando dia un congruo preavviso motivato e sia possibile assegnare nuovamente il posto lasciato libero.
4. In ogni caso, l'Amministrazione gode di un margine di discrezionalità nella valutazione e nella soluzione dei singoli casi allo scopo di conciliare al meglio le esigenze della Scuola con i bisogni dei dottorandi.

#### **Art. 14 - Copertura assicurativa**

1. Gli assegnatari, in qualità di dottorandi, sono assicurati contro gli infortuni cui possono incorrere nelle strutture del Collegio delle Residenze.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il furto o il danneggiamento di valori e/o di effetti personali degli assegnatari lasciati incustoditi.

#### **Art. 15 - Allegati**

1. Al presente Regolamento sono allegati i contratti, i quali ne costituiscono parte integrante.

#### **Art. 16 - Carta dei Servizi**

1. La Scuola Superiore si impegna a predisporre la Carta dei Servizi forniti ai propri utenti e sistemi di riscontro della soddisfazione dell'utenza.

#### **Art. 16 - Politica Ambientale**

1. La Scuola Superiore Santa Chiara aderisce alle iniziative promosse dalle Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali in difesa dell'ambiente. Ritenendo, di conseguenza, che la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non debba avvenire solo attraverso le azioni delle Istituzioni, ma sia un dovere di ognuno, la Scuola chiede ai propri utenti di adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente e improntati all'esigenza di ottimizzazione e conservazione delle risorse naturali.
2. A tale scopo, si raccomanda l'adozione di piccoli accorgimenti che possono contribuire alla riduzione degli sprechi e dei rifiuti; tra questi si segnalano, a titolo di esempio:
  - a. la riduzione dell'acqua utilizzata per lavaggi personali e di biancheria e stoviglie, ecc.;
  - b. il risparmio di energia elettrica: spegnere le luci quando si esce da una stanza, spegnere gli apparecchi elettrici quando non si usano, ecc.;
  - c. la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando gli appositi contenitori situati nei giardini delle strutture.

#### **Art. 17 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nei Regolamenti della Scuola Superiore Santa Chiara e dell'Università degli Studi di Siena, nonché in leggi e regolamenti.

#### **Art. 18 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Siena, 29 novembre 2007